SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE DI ISTITUZIONE DELLA FILIERA FORMATIVA TECNOLOGICO-PROFESSIONALE E DI REVISIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il disegno di legge in oggetto persegue il duplice obiettivo di:

- istituire la filiera formativa tecnologico-professionale, al fine di rendere ancor più efficace la riforma del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), relativa agli istituti tecnici e professionali, di cui agli articoli 26, 27 e 28 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, contribuendo al potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione (Capo I, articoli 1 e 2);
- aggiornare la disciplina in materia di valutazione del comportamento degli studenti (Capo II, articolo 3).

Il DDL consta complessivamente di tre articoli.

L'**ARTICOLO 1** ("*Misure per lo sviluppo della filiera formativa tecnologico-professionale*") si compone di due commi.

In particolare, il **COMMA 1** inserisce - alla Sezione III del Capo III del decreto-legge n. 144 del 2022- il nuovo articolo 25-*bis*. In tal modo si dispone l'istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale, con una previsione che si collega alla riforma degli istituti tecnici e professionali prevista dal PNRR (M4C1-R.1.1, 5-10), contribuendo al potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione, senza alterare i traguardi di livello europeo previsti dalle *milestone* e dai *target* del Piano, e già concordati con la Commissione europea. Si tratta, infatti, di due interventi normativi distinti, ma interconnessi, in quanto entrambi necessari all'adeguamento dei percorsi formativi tecnici e professionali, rispetto alle nuove necessità socio-economiche.

Le iscrizioni al primo anno della scuola secondaria di secondo grado, negli ultimi 5 anni scolastici, confermano la propensione degli studenti e delle famiglie alla scelta di un percorso liceale per oltre il 50% della platea interessata, mentre la scelta degli istituti tecnici si attesta intorno al 30% e quella per gli istituti professionali si conferma in costante calo (dal 14,4% dell'anno scolastico 2019/2020 al 13,1% dell'anno scolastico 2023/2024).

L'istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale intende, dunque, rispondere alle nuove esigenze culturali, produttive e sociali del Paese, e realizzare la interconnessione che deve necessariamente sussistere tra l'offerta formativa e il mondo del lavoro, attraverso la ridefinizione e l'ampliamento dei contenuti dell'offerta formativa, che contribuiscano a un costante adeguamento delle competenze rispetto alle esigenze economico-sociali e alle caratteristiche dei territori e che consentano ai giovani di accedere a una preparazione più qualificata anche sotto un profilo tecnico-pratico.

In particolare, il provvedimento in esame, nel rispetto delle competenze costituzionali poste in capo allo Stato e alle Regioni in materia di istruzione e formazione, intende realizzare un'integrazione tra gli interventi statali relativi al sistema educativo e di istruzione, e gli interventi regionali sul sistema educativo dell'istruzione e formazione professionale. Infatti, si prevede che la filiera sia costituita anche dai percorsi di istruzione e formazione professionale regionali, e che le regioni possono stipulare con gli Uffici scolastici regionali accordi per integrare e ampliare l'offerta formativa dei nuovi percorsi sperimentali in relazione alle specifiche esigenze dei territori; tali accordi, inoltre, potranno anche prevedere l'istituzione di reti, denominate *campus*, che possano offrire percorsi formativi condivisi e integrati con i vari soggetti coinvolti (le istituzioni formative attualmente esistenti quali istituti tecnici, istituti professionali, soggetti che erogano percorsi di istruzione e formazione professionale, soggetti che erogano percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, ITS *Academy*, gli istituti che erogano i percorsi sperimentali, altre istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, le Università, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e altri soggetti pubblici e privati individuati con il Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito e del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 8, che definisce le modalità di adesione alle reti e le condizioni di avvio e svolgimento della filiera tecnologico-professionali).

La proposta normativa è volta, pertanto, a realizzare una più ampia coerenza dell'intero sistema di istruzione e formazione, al fine di intercettare le molteplici e differenziate esigenze formative in relazione ai processi produttivi, e rispetto alle sfide del mercato del lavoro, anche per ridurre il *mismatch* tra domanda e offerta di competenze professionali. Il fondamento dell'impianto normativo, dunque, consiste nella riorganizzazione dell'offerta formativa attraverso l'istituzione di una filiera formativa tecnologico-professionale, e prevede la possibilità di costituire delle reti, denominate *campus*, attraverso l'ampliamento della sperimentazione dei percorsi quadriennali di istruzione secondaria di secondo grado.

Le caratteristiche più rilevanti della proposta sono tre.

La prima caratteristica è quella di consentire, con l'istituzione della filiera formativa, di agire sul piano culturale, pedagogico e ordinamentale, in modo da dare pari dignità ai diversi percorsi formativi coinvolti, che dovranno adeguarsi alle esigenze del territorio. In particolare, poi, le sperimentazioni si cui al comma 2 e la stipula degli accordi di cui al comma 3 consentono alle istituzioni formative aderenti di beneficiare di numerose opportunità, quali, ad esempio: l'adeguamento e l'ampliamento dell'offerta formativa ai nuovi percorsi sperimentali, con particolare riferimento alle discipline di base; la valorizzazione dei passaggi fra percorsi diversi; la durata quadriennale del percorso; il ricorso alla flessibilità didattica e organizzativa; la stipula di contratti di prestazioni d'opera con soggetti provenienti dal mondo del lavoro; la certificazione delle competenze trasversali e tecniche acquisite; la promozione di accordi di partenariato e la stipula di contratti di apprendistato di formazione; la valorizzazione delle opere dell'ingegno e dei prodotti oggetto di diritto d'autore o di proprietà industriale e il trasferimento tecnologico verso le imprese.

La seconda caratteristica della proposta legislativa in esame è la creazione di un sistema educativo integrato di istruzione e formazione, anche attraverso la possibilità di

costituire le reti (*campus).* Si dovranno riorganizzare, anche a livello territoriale, le istituzioni formative attualmente esistenti (istituti tecnici, istituti professionali, soggetti che erogano percorsi di istruzione e formazione professionale, soggetti che erogano percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, ITS *Academy*) in un sistema educativo articolato, al proprio interno, nel "sistema degli istituti tecnici e professionali" e nel "sistema dell'istruzione e formazione professionale", tra loro reciprocamente interconnessi. Potranno far parte delle reti, oltre che le istituzioni formative sopra citate, le Università, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e i predetti soggetti pubblici o privati deputati, altresì, all'erogazione di contributi economici finalizzati alla realizzazione di attività, laboratori e iniziative utili alla costituzione della filiera. La logica delle reti (*campus)* assicurerà passaggi orizzontali e verticali tra i percorsi: vale a dire la possibilità di cambiare indirizzo all'interno di un sottosistema, nonché di passare da un sistema all'altro. Si potranno realizzare percorsi educativi unitari, graduali e continui, lungo tutto il corso della vita e della formazione professionale dei lavoratori.

A ciò si aggiunge, altresì, l'obiettivo di ampliare la sperimentazione dei percorsi quadriennali di istruzione. La sperimentazione è espressione dell'autonomia didattica dei delle istituzioni scolastiche – peraltro già immanente nel sistema, come previsto dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 in tema di iniziative finalizzate all'innovazione nei processi formativi – e si esplica nella ricerca e nella realizzazione di innovazioni, sul piano metodologico-didattico, degli ordinamenti, delle strutture esistenti e, nel contesto della filiera, ed è volta, altresì, a realizzare una maggiore integrazione tra esigenze educative, culturali e professionali.

La terza caratteristica della riforma riguarda, in particolare, le istituzioni formative regionali. Nell'ambito della sperimentazione e della filiera formativa professionalizzante, è prevista una valutazione dei percorsi svolta da INVALSI, che permetterà agli studenti a seguito di un percorso di durata almeno quadriennale di iscriversi direttamente ai percorsi ITS Academy. È, altresì, disciplinata la possibilità per coloro che hanno concluso i percorsi quadriennali di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, che partecipano alla sperimentazione e che sono sottoposti alla validazione di INVALSI, di sostenere l'esame di Stato presso l'istituto professionale assegnato dall'Ufficio scolastico regionale competente, senza dover previamente sostenere l'esame preliminare.

Nello specifico, si dettaglia il contenuto dei nove commi di cui consta il nuovo articolo 25-*bis* del decreto-legge n. 144 del 2022, che l'articolo 1, comma 1, del presente DDL intende introdurre.

Il **comma 1**, **cpv, art. 25-*bis*,** istituisce, a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2024/2025, la filiera formativa tecnologico-professionale, intesa come insieme dei percorsi del secondo ciclo di istruzione, dei percorsi formativi erogati dagli ITS *Academy*, dei percorsi erogati nell'ambito del Sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP) e dai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), nel rispetto delle competenze delle regioni in materia di istruzione e formazione professionale. Le regioni possono aderire alla filiera formativa attraverso la stipula degli accordi di cui al comma 3. La filiera formativa professionalizzante realizzerà percorsi formativi sperimentali e ispirati al principio di continuità, anche attraverso l'opportunità dei passaggi orizzontali e verticali tra istituti di formazione, per rispondere alle esigenze del settore produttivo nazionale secondo gli

obiettivi del Piano nazionale "Industria 4.0", e per offrire maggiori opportunità ai soggetti coinvolti nella formazione, come dettagliate al comma 7.

Il **comma 2 cpv, art. 25-*bis*,** - ferme restando le competenze delle Regioni in materia di istruzione e formazione professionale, e in materia di programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale - prevede la possibilità di ampliare il processo di sperimentazione attraverso percorsi quadriennali innovativi di istruzione secondaria di secondo grado, come previsto dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275. La nuova previsione normativa, dunque, intende rafforzare e ampliare i percorsi sperimentali formativi esistenti che consentono di testare nuove modalità di formazione che possono condurre a cambiamenti futuri, anche duraturi e, quindi, all'istituzione di nuovi percorsi formativi "a regime".

Si precisa, altresì, che la norma richiamata, istitutiva della sperimentazione, rappresenta, a tal fine, la fonte normativa di base per l'avvio dei nuovi percorsi sperimentali e, dunque, delle iniziative degli istituti scolastici finalizzate a realizzare progetti tesi a promuovere: iniziative di innovazione degli ordinamenti degli studi, con riferimento alla loro articolazione e durata, l'integrazione fra sistemi formativi e i processi di continuità e orientamento. Nel caso di specie, dunque, i percorsi quadriennali previsti all'interno della filiera costituiscono un aspetto applicativo della più ampia previsione normativa (art. 11, DPR n. 275/1999) a sostegno delle iniziative finalizzate all'innovazione nei processi formativi.

I percorsi quadriennali innovativi, nell'ambito della filiera tecnologico-professionale, consentono il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e delle competenze, attualmente previsti per il quinto anno di corso, entro il termine del quarto anno, ferme restando le norme in materia di rilascio dei titoli di studio finali e di esame di Stato conclusivo del secondo ciclo.

In ordine all'istituzione di nuovi percorsi sperimentali è necessario, infine, formulare alcune precisazioni che attengono al sistema organizzativo dei percorsi.

Nello specifico, si osserva che i nuovi percorsi quadriennali sperimentali non incidono sull'esistente dotazione organica dei docenti che, dunque, resta invariata senza che si verifichino situazioni di esubero del personale, per lo svolgimento di ulteriori e differenti attività di personalizzazione del percorso formativo, quali, ad esempio: la programmazione di forme di compresenza dei docenti, il potenziamento dell'utilizzo dei laboratori e lo svolgimento di iniziative alternative alla didattica tradizionale o che coinvolgono i rappresentanti del mondo del lavoro.

L'aspetto innovativo della riforma è rappresentato, altresì, dal fatto che la sperimentazione consente di prevedere una rimodulazione del monte orario annuale personalizzato per gli alunni al fine di rendere i percorsi formativi maggiormente efficienti e funzionali agli obiettivi della filiera tecnologico-professionale.

La compressione del percorso formativo in quattro anni, infatti, lascia invariato l'obiettivo formativo ma consente agli istituti della filiera di utilizzare, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, il monte ore relativo al quinto anno, prevedendo la possibilità di redistribuire quest'ultimo – pari a 1056 ore negli istituti tecnici e negli istituti professionali – nei quattro anni precedenti e di considerarlo come tetto massimo a disposizione per lo svolgimento delle attività della filiera.

Il **comma 3, cpv, art. 25-*bis*,** prevede la possibilità che, nell'ambito della filiera formativa, le Regioni e gli Uffici Scolastici regionali - anche con la partecipazione degli ITS Academy**,** delle Università, delle istituzioni AFAM e di altri soggetti pubblici e privati (individuati con il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di cui al comma 8, che definisce le modalità di adesione alle reti e le condizioni di avvio e svolgimento della filiere tecnologico-professionali) – sottoscrivano accordi che siano finalizzati a integrare e ampliare l'offerta formativa dei nuovi percorsi sperimentali, funzionali alle esigenze del tessuto produttivo-territoriale. Gli accordi potranno prevedere anche l'istituzione di reti, denominate *campus*, costituite da: istituti tecnici e professionali che offrono percorsi sperimentali; soggetti che erogano percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS); ITS Academy; Università; istituzioni AFAM e i predetti soggetti pubblici e privati. Inoltre, i medesimi accordi potranno individuare le modalità di integrazione dell'offerta formativa erogata dai *campus*, anche in raccordo con i *campus* multiregionali e multisettoriali.

Il **comma 4, cpv, art. 25-*bis*,** introduce due novità che rappresentano una forma di raccordo tra i percorsi formativi regionali e gli ITS Academy proprio al fine di rispondere alla logica della filiera diretta a favorire i passaggi verticali e, dunque, a consentire ai giovani di accedere ad una preparazione sempre più qualificata e a realizzare un costante adeguamento delle competenze rispetto alle esigenze produttive ed economico-sociali del Paese nonché alle caratteristiche dei territori.

Con una prima innovazione si consente l'accesso diretto agli ITS Academy ai soggetti che hanno concluso un percorso quadriennale, senza che questi debbano preliminarmente acquisire un certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS), come richiesto dall'art. 1 della l. n. 99/2022, recante nome sull'istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore. Più precisamente, si prevede, a tal fine, che i soggetti che hanno concluso i percorsi quadriennali, ex art. 17, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 226 del 2005, possano iscriversi direttamente e immediatamente agli ITS Academy in presenza di due requisiti: l'adesione dei percorsi formativi regionali alla filiera formativa tecnologico-professionale e la validazione di questi ultimi da parte di INVALSI, che non incide sui tempi di accesso agli ITS Academy ed è finalizzata alla sola verifica dell'idoneità dei citati percorsi regionali.

L'introduzione di questa previsione rappresenta sicuramente una semplificazione innovativa nello svolgimento dei percorsi formativi la cui garanzia è retta dalla validazione dei percorsi da parte di INVALSI. L'ultimo periodo del comma, infatti, prevede che potranno accedere ai percorsi erogati dagli ITS solo gli studenti che appartengono a istituzioni formative destinatarie delle rilevazioni predisposte da INVALSI.

Le modalità di valutazione di INVALSI saranno definite con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottarsi di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa acquisizione dell'intesa da perfezionarsi in sede di Conferenza unificata.

La norma, proprio al fine di realizzare un'auspicata equiparazione dei percorsi di istruzione esistenti e per favorire l'adesione al settore formativo tecnologico professionale, prevede che la prova di valutazione, svolta da INVALSI, sia orientata ad attestare la specifica idoneità degli stessi per il conseguimento di un titolo di studio che confermi il possesso di specifiche competenze idonee all'iscrizione diretta a un percorso di ITS.

Il **comma 5, cpv, art. 25-*bis*,** prevede che i soggetti che hanno concluso un percorso di durata almeno quadriennale (art. 17, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 226 del 2005) possano sostenere l'esame di Stato presso l'istituto professionale assegnato dall'Ufficio scolastico regionale, senza il previo sostenimento dell'esame preliminare e lo svolgimento dell'anno integrativo, e quindi, in deroga all'articolo 14, comma 2 del d.lgs. n. 62 del 2017. Anche in questo caso è stata inserita una disposizione innovativa nell'ambito dei percorsi formativi regionali, nella parte della norma in cui si consente di non sottoporre lo studente all'esame preliminare, riducendo, dunque, i tempi di conseguimento del titolo ma garantendo, comunque, il raggiungimento degli obiettivi di formazione previsti anche attraverso il sistema di valutazione INVALSI descritto nel comma 4.

Più precisamente, si specifica che il sistema è stato costruito in maniera tale da consentire che il candidato, dopo un percorso quadriennale validato da INVALSI – che non incide sui tempi di conclusione del percorso ed è finalizzata alla sola verifica dell'idoneità degli stessi – possa direttamente e immediatamente sostenere l'esame di Stato nel medesimo anno di conseguimento di conclusione del percorso quadriennale (in altre parole, senza perdere l'annualità in corso).

Il **comma 6, cpv, art. 25-*bis*,** disciplina le opportunità e i vantaggi a cui possono accedere le istituzioni scolastiche che aderiscono alle sperimentazioni di cui al comma 2 e i soggetti che erogano la formazione in forza della stipula degli accordi previsti al comma 3. In particolare, il comma in parola, sempre nel rispetto delle competenze regionali in materia di istruzione e formazione professionale, prevede: a) l'adeguamento e l'ampliamento dell'offerta formativa ai nuovi percorsi sperimentali, con particolare riferimento alle discipline di base al fine di non limitare la formazione ai soli settori professionalizzanti e caratterizzanti lo specifico istituto di formazione di appartenenza, anche attraverso accordi di partenariato, e attraverso il ricorso alla flessibilità didattica e organizzativa dei soggetti partecipanti alla filiera; b) la valorizzazione dei passaggi orizzontali e verticali personalizzati fra percorsi diversi; c) la quadriennalità del percorso di istruzione secondaria di secondo grado; d) il ricorso alla flessibilità didattica e organizzativa, alla didattica laboratoriale, all'adozione di metodologie innovative e al rafforzamento dell'utilizzo in rete di tutte le risorse professionali, logistiche e strumentali disponibili; e) la stipula di contratti di prestazione d'opera con soggetti provenienti dal mondo del lavoro e delle professioni; f) la certificazione delle competenze trasversali e tecniche acquisite.

Il comma 7, cpv, art. 25-*bis*, prevede che gli accordi possono, altresì, avere ad oggetto: a) l'introduzione dell'apprendimento integrato dei contenuti delle attività formative programmate in lingua straniera veicolare (CLIL) e di compresenze con il conversatore di lingua straniera; b) la promozione di accordi di partenariato; c) la valorizzazione delle opere dell'ingegno e dei prodotti oggetto, rispettivamente, di diritto d'autore e di proprietà industriale, realizzati all'interno dei percorsi formativi della filiera formativa tecnologico-professionale e del trasferimento tecnologico verso le imprese.

Il **comma 8, cpv, art. 25-*bis*,** rimette a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito e del Ministro dell'economia e delle finanze – di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministro dell'Università e della Ricerca e acquisita l'intesa della Conferenza unificata - la definizione delle modalità di adesione alle reti, le condizioni di avvio, le modalità di integrazione e ampliamento dell'offerta formativa di cui agli accordi del comma 3 le relative attività di monitoraggio e valutazione, l'individuazione del numero

massimo di istituzioni formative statali e regionali, rispetto a quelle attive sul territorio regionale, coinvolte nella sperimentazione del comma 2 ovvero negli accordi del comma 3, nonché i raccordi tra i percorsi della filiera, il sistema universitario e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

La norma, oltre ad assegnare alla disciplina del decreto sopra citato gli aspetti procedimentali, organizzativi e di monitoraggio della riforma, in particolare, valorizza i percorsi ITS Academy nei confronti del sistema universitario, attraverso possibili meccanismi di raccordo che possano riguardare - non solo le lauree ad orientamento professionale, come già previsto dalla legislazione vigente, ma anche - la generalità dei titoli universitari.

Restano ferme le norme in materia di raccordi tra il sistema universitario, gli ITS Academy e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (art. 8, l. n. 99/2022) e in tema di requisiti di ammissione ai corsi di studio universitari (art. 6, decreto MIUR n. 270/2004).

La disposizione, infatti, non può non tener fermo quanto previsto dall'art. 8 della legge n. 99 del 2022, poiché la disciplina ivi prevista fa parte della più complessiva riforma PNRR degli ITS Academy, che andrà peraltro portata a compimento entro il 31.12 del 2023 e la necessità, in ogni caso, del previo conseguimento del diploma di secondo grado della scuola "statale", essendo, questo, un requisito previsto dall'articolo 33 della Cost. per l'accesso ai vari ordini e gradi di scuole.

Il **comma 9, cpv, art. 25-*bis*,** reca la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che all'attuazione delle disposizioni dell'articolo 1 si provvede avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **COMMA 2** dell'**ARTICOLO 1** del DDL si collega al comma 8 del citato articolo 25-*bis*, stabilendo che il decreto ministeriale ivi previsto, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero dell'università e della ricerca, dovrà essere adottato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge che reca la detta novella al decreto-legge n. 144 del 2022.

L'**ARTICOLO 2** del DDL è volto a raccordare la filiera formativa tecnologico-professionale, le istituzioni scolastiche e il Ministero dell'istruzione e del merito.

Nello specifico, il **comma 1** istituisce una struttura di missione di livello dirigenziale generale, denominata "Struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale", al fine di: garantire un collegamento tra la struttura ministeriale, l'unità di missione del PNRR e l'organo di indirizzo politico del Ministero, con l'obiettivo di promuovere le sinergie tra la filiera tecnico professionale costituita dagli istituti tecnici, gli istituti professionali e gli istituti tecnologici superiori (ITS Academy), da un lato, e il settore imprenditoriale, industriale e scientifico-tecnologico, dall'altro; nonché di migliorare e ampliare la progettazione, nel rispetto dell'autonomia scolastica, di percorsi didattici finalizzati alla formazione delle professionalità innovative necessarie allo sviluppo del Paese, e connesse al trasferimento tecnologico, all'orientamento professionale e ai PCTO, agevolando quindi l'accesso al mondo del lavoro.

Il **comma 2** stabilisce la composizione della struttura di missione.

Il **comma 3** reca la quantificazione degli oneri necessari e la relativa copertura finanziaria.

L'**ARTICOLO 3** del DDL persegue l'obiettivo di ripristinare la cultura del rispetto nell'ambiente scolastico, riaffermando l'autorevolezza dei docenti, e riportando serenità nei rapporti tra studenti e docenti; a tal fine, incide su un provvedimento normativo fondamentale in materia di valutazione del comportamento di alunne e alunni, studentesse e studenti ovverosia il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 (*Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107*), nonché sulla legge 20 agosto, 2019, n. 92 (*Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica*).

Nel dettaglio, il **comma 1, lettera a)**, sostituisce l'articolo 2, comma 5, del d.lgs. n. 62 del 2017, lasciando, da un lato, immutata, al primo periodo, la disciplina della valutazione degli alunni della scuola primaria, che è espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione, e modificando, dall'altro, il secondo periodo, prevedendo, nella scuola secondaria di primo grado, che la valutazione del comportamento sia espressa in decimi, fermo restando quando già disposto dal d.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 (*Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria*).

Il **comma 1, lettera b)**, apporta modifiche all'articolo 6 del citato d.lgs. n. 62 del 2017 - relativo all'ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado e all'esame conclusivo del primo ciclo - inserendo il comma 2-*bis*, in base al quale, nel caso in cui la valutazione del comportamento risulti inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato conclusivo del percorso di studi.

Con riferimento alla scuola secondaria di secondo grado, il **comma 1, lettera c),** interviene, al punto 1, per disciplinare le conseguenze della valutazione pari a sei decimi nel comportamento conseguita dalle studentesse e dagli studenti iscritti all'ultimo anno del percorso di studio. Si prevede infatti che in tale caso il consiglio di classe assegni un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio dell'esame di Stato. Per le studentesse e gli studenti iscritti agli altri anni del percorso di studi vale quanto previsto dal successivo comma 4, lett. b) n. 3. Inoltre, si chiarisce, al punto 2, analogamente a quanto stabilito per il primo ciclo, che nel caso di valutazione del comportamento inferiore a sei decimi, il Consiglio di classe deliberi la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del percorso di studi.

Si interviene, altresì, in materia di attribuzione del credito scolastico, al fine di valorizzare ancor di più il voto di comportamento, attraverso il **comma 1, lettera d)**, che aggiunge, all'articolo 15 del d.lgs. n. 62 del 2017, il comma 2-bis, con il quale è disposto che il punteggio più alto nell'ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico spettante sulla base della media dei voti riportata nello scrutinio finale possa essere attribuito solo se il voto di comportamento assegnato sia pari o superiore a nove decimi.

Il **comma 2** del presente articolo dispone una modifica dell'articolo 3, comma 2, della legge n. 92 del 2019, prevedendo che, nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica, sia promossa, oltre all'educazione stradale, all'educazione alla salute e all'educazione al volontariato, la cittadinanza attiva e solidale.

Per le menzionate finalità, il **comma 3** stabilisce che, con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del DDL in esame, si proceda alla revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento degli studenti prevista dal d.P.R. n. 249 del 1988 recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria e dal d.P.R. n. 122 del 2009 "*Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169*".

Il **comma 4** dispone che tali regolamenti siano adottati nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e ne individua i principi da seguire.

Per quanto attiene alla modifica dello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, di cui al d.P.R. n. 249 del 1998, si intende riformare l'istituto dell'allontanamento dello studente dalla scuola per un periodo non superiore a quindici giorni, al fine di prevedere che:

a) l'allontanamento dalla scuola fino a due giorni comporti, comunque, il coinvolgimento dello studente in momenti di riflessione sul significato dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare;
b) qualora l'allontanamento dalla scuola avvenga per più di due giorni, lo studente sia chiamato a svolgere, presso strutture convenzionate con le istituzioni scolastiche e individuate nell'ambito degli elenchi predisposti dall'Amministrazione periferica del Ministero dell'istruzione e del merito, attività di cittadinanza solidale, che potranno proseguire anche dopo il rientro in classe dello studente, secondo principi di temporaneità, gradualità e proporzionalità, su determinazione del consiglio di classe.

Con riferimento alla modifica del d.P.R. n. 122 del 2009 (*Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169*) si interviene al fine di:

a) prevedere che l'attribuzione del voto di comportamento inferiore a sei decimi e la conseguente non ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato avvengano anche a fronte di comportamenti che configurano mancanze disciplinari gravi e reiterate, anche con riferimento alle violazioni previste dal regolamento di istituto;
b) conferire maggior peso al voto di comportamento dello studente nella valutazione complessiva, riferito all'intero anno scolastico, in particolar modo, in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico e degli altri studenti;
c) prevedere che per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado che abbiano riportato una valutazione pari a sei decimi nel comportamento, il Consiglio di classe in sede di scrutinio finale sospenda il giudizio senza riportare immediatamente un giudizio di promozione, subordinandolo alla presentazione da parte degli studenti, prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo, di un elaborato critico in materia di Cittadinanza attiva e solidale assegnato dal consiglio di classe in sede di scrutinio finale, la cui mancata presentazione o la cui valutazione, da parte del consiglio di classe, non sufficiente comportano la non ammissione dello studente all'anno scolastico successivo.